



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19027

Torino, 16 luglio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 15.7.2019 a Ricca D'Alba tra Pall. Ricca e Castagnole (serie C1);
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Stefano (Castagnole) è stato ammonito per avere calciato il pallone mandandolo fuori dal campo;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Stefano (Castagnole) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore MARENCO Stefano (Castagnole) la sanzione pecuniaria di Euro 60.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino